

**S.p.A. AUTOVIE VENETE****DETERMINA A CONTRARRE****comma 2, art. 32 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.****OGGETTO: Evolutive impianto di Virtualizzazione ed acquisto Licenze****NVIDIA Data Center**

Impegno di spesa n. 1742/22 20/04/2022

PREMESSO CHE

- in fase di stesura del budget 2022, l'Unità Organizzativa PEO/SI ha previsto delle attività correttive/evolutive all'impianto VDI per rispondere alla necessità di sicurezza del sistema informativo aziendale;
- la U.O. OPE/PR, al fine di poter operare come da indicazioni ministeriali su progetti sviluppati in Autodesk BIM, ha necessità di dotare l'impianto di virtualizzazione VMware (VDI) di licenze NVIDIA RXT Virtual Datacenter Workstation, che garantiscano alta fluidità nel rendering di progetti Autocad;
- che l'impianto di Virtualizzazione dei Desktop (noto come VDI) è diventato un servizio core business che garantisce operabilità a quasi 500 postazioni utenti e offre la possibilità di collegamento in modalità remota per il contratto di Smart Working;
- è necessario avvalersi di tecnici esterni verticalizzati nell'infrastruttura di virtualizzazione VMware Horizon per poter affrontare tematiche, in particolare legate alla sicurezza, che esulano dalle competenze ed in ogni caso che vanno in ausilio ai sistemisti aziendali;

- l'importo del servizio è stimato pari a € 15.750,00 al netto dell'I.V.A.;
- il servizio rientra nell'ambito di competenza dell'Unità Organizzativa Sistemi Informativi;
- il servizio in oggetto rientra nella categoria merceologica "04A. SERV0406 - "Manutenzione evolutiva e/o correttiva, implementazione software applicativo specifico" dell'elenco fornitori della Società;
- è stato emesso l'Impegno di Spesa n. 1742/22 per un importo di Euro 15.750,00;
- si rende quindi necessario procedere all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto;

CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Aldo Berti, Direttore della Direzione Sviluppo, Organizzazione ed Innovazione della S.p.A. Autovie Venete, giusto atto di nomina Atti/940 del 14/03/2019;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è Fabiano Tuniz, Responsabile della Unità Organizzativa Sistemi Informativi, così come previsto dall'Ordine di Servizio n.43 prot. Int/4843 del 23.12.2016;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha proposto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/21 convertito con L. n. 108/2021 e del comma 4, dell'art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020) all'Operatore

economico BeanTech S.r.l., che ha realizzato l'impianto, ne conosce le peculiarità aziendali in quanto detiene la proprietà dei sorgenti ed assicura il rilascio delle licenze in tempi brevi;

– il Responsabile Unico del Procedimento, preso atto della proposta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e condivisa la motivazione, propone di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/21 convertito con L. n. 108/2021 e del comma 4, dell'art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia (O.d.S. n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020) all'Operatore economico BeanTech S.r.l.;

– l'Operatore economico BeanTech S.r.l., ha inviato offerta assunta a protocollo aziendale E/0013005 del 11/04/2022;

– l'Operatore economico BeanTech S.r.l. è iscritto alla categoria merceologica "04A. SERV0406 – Manutenzione evolutiva e/o correttiva, implementazione software applicativo specifico" dell'elenco fornitori della Società;

– gli elementi essenziali del contratto sono individuati nella nota allegata alla presente determina a contrarre;

– l'esecuzione del servizio in oggetto non richiede, ai sensi del comma 3-bis, dell'art. 26, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi e, conseguentemente, non sussistono costi della sicurezza;

VISTO

– il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Codice dei Contratti, e in particolare gli

7

art. 29, 30, 32, 36;

– il D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020 ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2 lett. a);

– il D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021 ed in particolare l'art.51;

– il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 26;

– la Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare l'art. 3;

– il regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 (O.d.S. n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020);

– il regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020 (O.d.S. n. 21/2020 prot. Int/1963 dd. 29.07.2020), per quanto applicabile nel rispetto del sopravvenuto D.L. n. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021;

– la procura speciale conferita al dott. Aldo Berti, Direttore Sviluppo Organizzazione ed Innovazione, in data 28 novembre 2017, con atto autenticato dal Notaio Tomaso Giordano di Trieste, rep. 2042 racc. 1317;

RICORDATO CHE

– ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020, in ragione della procura speciale del 28 novembre 2017,

rilasciata con atto autentificato dal notaio Giordano di Trieste, repertorio n. 2042 racc. 1317, il dott. Aldo Berti, Direttore Sviluppo Organizzazione ed Innovazione, svolge i compiti che il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attribuisce alla Stazione Appaltante;

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del Regolamento sugli Appalti approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 24 luglio 2020, compete alla Stazione Appaltante la determinazione di contrarre.

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RICORDATO

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SVILUPPO, ORGANIZZAZIONE

ED INNOVAZIONE

DETERMINA

- di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108/2021 per l'acquisizione del servizio in oggetto;
- di affidare, ai sensi del comma 4, art. 7 del regolamento per le procedure di affidamento sotto soglia della Società, il servizio in oggetto all'Operatore Economico BeanTech S.r.l., che ha realizzato l'impianto, ne conosce le peculiarità aziendali in quanto detiene la proprietà dei sorgenti ed assicura il rilascio delle licenze in tempi brevi;
- che la fornitura delle licenze (posizione 1) dovrà concludersi entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di accettazione



dell'ordine e che le attività evolutive e/o correttive (posizione 2)

potranno essere richieste per un periodo di 18 mesi a partire dalla

data di accettazione dell'ordine (nulla sarà dovuto se le attività non

saranno richieste dalla scrivente);

– di definire in euro € 15.750,00 IVA esclusa l'importo dell'affidamento;

– di confermare, quali elementi essenziali del contratto, quelli

individuati nella nota allegata alla presente determina a contrarre che

contestualmente è approvata e costituisce parte integrante del

presente provvedimento;

– di fissare, per ogni giorno di ritardo nel completamento del servizio in

oggetto, una penale pari all'1 ‰ (Euro uno ogni mille) dell'intero

importo netto contrattuale;

– di demandare la pubblicazione degli atti relativi alla procedura di

affidamento, ai sensi del comma 1 dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e

s.m.i., sul profilo della Società all'Unità Organizzativa "Procedure

negoziare sotto soglia" della Direzione Legale e Appalti;

– di sospendere l'efficacia della presente determina sino all'avvenuto

positivo processamento dell'l.d.S. n. 1742/22 del 20/04/2022 da

parte della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo.

Con la sottoscrizione della presente determina a contrarre il Direttore

dell'Esecuzione del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento,

che riveste anche il ruolo di Stazione appaltante, dichiarano che non

sussiste un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016


s.m.i. tra essi e l'operatore economico che è stato indicato.

Palmanova, 20/04/2022

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
E DIRETTORE SVILUPPO ORGANIZZAZIONE ED

INNOVAZIONE

dott. Aldo Berti



IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
E RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA

SISTEMI INFORMATIVI

Fabiano Tuniz



PEO/SI

Publicato sul profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 18/05/2022